Regolamento aziendale per l’accantonamento a Fondo Rischi

***ELENCO DELLE REVISIONI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paragrafo** | **Descrizione Modifica** | **Rev. N.** | **Data Rev.** |
|  | Redazione Regolamento | 0 | 23.12.2020 |
|  | Revisione complessiva a seguito dell’emanazione di Linee Guida regionali | 1 | 18.2.2021 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**INDICE**

[**1. PREMESSA 4**](#_Toc409776675)

[**2. OGGETTO, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4**](#_Toc409776676)

[**3. IL FONDO RISCHI 5**](#_Toc409776677)

3.1.IL FONDO PER CAUSE CIVILI, PENALI E ONERI PROCESSUALI

3.2. FONDO RISCHI PER IL CONTENZIOSO CON IL PERSONALE DIPENDENTE

3.3. FONDO RISCHI CONNESSI ALL’ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO

3.4. FONDO PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI - AUTOASSICURAZIONE - COPERTURA PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA

3.5 FONDO SPESE LEGALI

**4. LA PROCEDURA ………………………………………………………………………………………………………10**

4.1. RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI CONTENZIOSI

4.2. TRASMISSIONE DELLO STATO DEI CONTENZIOSI

4.3. ASPETTI CONTABILI DEL CONTENZIOSO

4.4. VERIFICA E VALIDAZIONE

[**5. RIFERIMENTI NORMATIVI 18**](#_Toc409776681)

[**6. ALLEGATI 19**](#_Toc409776682)

# PREMESSA

|  |  |
| --- | --- |
| L'articolo 29, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che lo “*stato dei rischi aziendali è valutato dalla Regione, che verifica l’adeguatezza dei fondi rischi ed oneri iscritti nei bilanci aziendali*”.  Lo specifico compito attribuito alla Regione vuole sottolineare la centralità in tale tema del modello organizzativo e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità che sono stati definiti a livello regionale.  La Regione pertanto ha il compito di definire i requisiti minimi comuni, ossia lo standard di riferimento che le Aziende dovranno assicurare in sede di definizione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per la valutazione dello stato dei rischi e per la costituzione dei fondi rischi ed oneri.  L’Azienda sanitaria, verificata e valutata la situazione esistente, nel rispetto della normativa nazionale di settore, dei principi contabili e della Linea guida regionale, procederà nella propria autonomia contabile all’individuazione delle aree di rischio ed alla quantificazione del potenziale onere, determinando conseguentemente l’entità dei fondi rischi ed oneri da iscrivere nel bilancio.  Le Linee Guida regionali, trasmesse con nota prot. RA 0457522/20/DPF12 del 23.12.2020 a firma del Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, costituiscono il principale riferimento:  - per stabilire le aree di potenziale rischio;  - per individuare i fondi comuni alla generalità delle Aziende sanitarie;  - per determinare i criteri generali per la costituzione e la quantificazione dei fondi rischi ed oneri;  - per valutare e calcolare l’entità del rischio;  - per supportare la verifica della congruità dei fondi rischi ed oneri OGGETTO, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il Fondo Rischi rappresenta le passività di natura determinata ed esistenza certa o probabile, i cui valori sono stimati: si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.  Scopo del presente Regolamento è quello di individuare gli strumenti, le procedure e la metodologia per la corretta valorizzazione del Fondo Rischi aziendale, anche con l’utilizzo degli strumenti informatici e dei programmi in dotazione alla UOC Segreteria Generale e Affari Legali e alla UOC Attività Economiche e Finanziarie.  Tali strumenti e metodologie comportano una stretta correlazione tra le attività che deve porre in essere la UOS Affari Legali e quelle della UOC Attività Economiche e Finanziarie, ragion per cui la procedura finalizzata alla costruzione e gestione di un Fondo idoneo alla copertura dei rischi aziendali deve tenere necessariamente conto di quanto già stabilito in materia nella deliberazione del Direttore Generale n. 1545 del 15.10.2020 avente ad oggetto: “*Percorso Attuativo della Certificabilità. Approvazione del Manuale delle procedure amministrativo-contabili. Aggiornamento delle procedure di cui alla Deliberazione del DG n. 1471 del 30/11/2015 recante "Adozione procedure amministrativo- contabili. Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC). Determinazione n. DG22/29 del 29/06/2015 della Direzione Sanità Regione Abruzzo, avente ad oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) - Decreto Commissariale n. 9/2015 – Approvazione procedure amministrativo-contabili standard per le Aziende Sanitarie Regionali". DM 1° marzo 2013- DGR Abruzzo n.242 del 7 marzo 2018*”.  La procedura in oggetto è quindi finalizzata alla ricognizione e gestione dei contenziosi e consente di rilevare una serie di informazioni che permettono di verificare anche la corrispondenza tra il valore del fondo rischi ed il valore di copertura delle passività potenziali; obiettivo della procedura è pervenire alla rappresentazione completa dello stato dei contenziosi secondo le diverse tipologie possibili.  A tal fine la UOS Affari legali e la UOC Attività Economiche e Finanziarie devono conciliare i valori del fondo rischi aziendale e dell’accantonamento rischi dell’anno con le passività potenziali: l’UOS Affari Legali, che detiene l’agenda di tutte le pratiche legali aperte, ha il compito di dare una adeguata valorizzazione ad ognuna di esse tramite il calcolo della passività potenziale per ogni singola posizione, suddivisa tra quota capitale, interessi e spese legali mentre la UOC Attività Economiche e Finanziarie revisiona il tutto al fine di evitare una doppia imputazione di costo (accantonamento per fatture già inscritte come costo dell’anno) o altre rilevazioni contabili che possono ridefinire l’accantonamento e quindi il valore del fondo rischi aziendale.  Le risultanze di tale attività dovranno supportare l'attestazione da parte del Collegio sindacale dell'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione del fondo rischi ed al relativo utilizzo.  Il rispetto di tali procedure persegue i seguenti obiettivi:  - applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall’articolo 2423, nonché dei principi della competenza e della prudenza previsti dall’articolo 2423-bis del Codice Civile;  - corretto dimensionamento dei fondi rischi ed oneri;  - rappresentazione corretta e verificabile dei fondi rischi ed oneri e degli accantonamenti di competenza dell’esercizio;  - accertamento dell’uniformità dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente. |  |

# IL FONDO RISCHI

Il Fondo rischi è costituito a fronte di passività probabili (c.d. “passività potenziali”), il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati. Si tratta quindi di costi e perdite presunti di competenza dell’esercizio in chiusura, a fronte di obbligazioni o eventi probabili, ma non ancora definiti, in quanto si risolveranno in futuro, al verificarsi o meno di determinate condizioni, confermando per l’azienda il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività. Necessiteranno di un attento processo di stima dato l’elevato grado di incertezza.

Quindi, i fondi per rischi accolgono quote di costo (accantonamenti) destinate a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;

- esistenza certa o probabile;

- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati;

- ammontare attendibilmente stimabile.

Il Fondo Rischi dell’Azienda USL di Teramo si compone delle seguenti cinque sezioni:

1. cause civili e oneri processuali;
2. contenzioso personale dipendente;
3. acquisto prestazioni sanitarie da privato;
4. copertura diretta dei rischi – autoassicurazione- franchigia assicurativa;
5. fondo spese legali.

## 3.1. IL FONDO PER CAUSE CIVILI, PENALI E ONERI PROCESSUALI

Viene alimentato in presenza di rischio di soccombenza, valutato come probabile, per contenziosi, cause civili e penali, ancora pendenti (non essendo intervenuta sentenza definitiva o transazione) alla data di chiusura dell’esercizio, notificati all’Azienda oppure promossi dall’Azienda stessa, tramite ricorsi, atti di citazione, richieste di mediazione, decreti ingiuntivi, atti di denuncia-querela, costituzione di parte civile etc, ad esclusione dei contenziosi che ricadono nelle altre sezioni del Fondo Rischi (personale dipendente, acquisto di prestazioni sanitarie da privato e copertura diretta dei rischi -autoassicurazione).

Il Fondo comprende le spese legali di controparte e di soccombenza, mentre non comprende quelle per incarichi a legali conferiti dall’Azienda, o da dipendenti con spese a carico dell’Azienda, in quanto le stesse sono accantonate nell’apposito Fondo oneri per spese legali.

Il Fondo raccoglie quattro categorie di contenzioso, individuate con i codici B.2, D.1, D.2 e D.3; ciascuna delle categorie di contenzioso in cui è suddiviso il Fondo è a sua volta suddivisa in sottocategorie, a loro volta identificate con uno specifico codice numerico:

* **B.2 (Contenzioso relativo a Personale convenzionato e non dipendente)**
* B.2.1 (Risarcimenti per vicende legate al rapporto costitutivo)
* B.2.2 (Risarcimenti per vicende legate al rapporto instaurato)
* B.2.4 (Indennità quota variabile)
* B.2.5 (Altri inadempimenti contrattuali)
* **D.1 (Contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti)**
* D.1.1 (Revoca di appalto)
* D.1.2 (Mancata aggiudicazione della gara di appalto)
* D.1.4 (Altro)
* **D.2 (Contenzioso per mancato/ritardato pagamento)**
* D.2.1 (Contenzioso per mancato/ritardato pagamento)
* D.2.2 (Altro)
* **D.3 (Altro)**
* D.3.3 (Contenzioso per contestazioni enti previdenziali ed assistenziali)
* D.3.4 (Contenzioso per contestazioni altri enti pubblici)
* D.3.5 (Contenzioso per contestazioni su tributi locali)
* D.3.6 (Altro)

## 3.2. FONDO RISCHI PER IL CONTENZIOSO CON IL PERSONALE DIPENDENTE

Viene alimentato in presenza di rischio di soccombenza, valutato come probabile, per contenziosi con il personale dipendente, ancora pendenti (non essendo intervenuta sentenza definitiva o transazione) alla data di chiusura dell’esercizio, notificati all’Azienda oppure promossi dall’Azienda stessa, tramite ricorsi, atti di citazione, richieste di conciliazione, decreti ingiuntivi, costituzione di parte civile etc... Inoltre, accoglie gli accantonamenti per rischi a carico dell'Azienda, di probabile accadimento ma incerti nell'ammontare e/o nella tempistica, non ancora concretizzati in azioni giudiziarie nei confronti dell’Azienda, limitatamente a questioni di particolare rilevanza e di incerta interpretazione e applicazione.

Il Fondo comprende le spese legali di controparte e di soccombenza, mentre non comprende quelle per incarichi a legali conferiti dall’Azienda, in quanto le stesse sono accantonate nell’apposito Fondo oneri per spese legali.

Il Fondo raccoglie una sola categoria di contenzioso, individuata con il codice B.1, la quale è suddivisa in sottocategorie identificate con uno specifico codice numerico:

* **B.1 (Contenzioso relativo a Personale dipendente)**
* B.1.1 (Risarcimenti per vicende legate al rapporto costitutivo)
* B.1.2 (Risarcimenti per vicende legate al rapporto instaurato)
* B.1.3 (Indennità per competenze fisse di retribuzione)
* B.1.4 (Indennità per competenze accessorie – dirigenza medica)
* B.1.5 (Indennità per competenze accessorie – dirigenza sanitaria non medica)
* B.1.6 (Indennità per competenze accessorie – dirigenza apt)
* B.1.7 (Indennità per competenze accessorie – dirigenza comparto)
* B.1.10 (Altri inadempimenti contrattuali)

## 3.3. FONDO RISCHI CONNESSI ALL’ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO

Ricomprende gli accantonamenti per rischi a carico dell'Azienda, di probabile accadimento ma incerti nell'ammontare e nella tempistica, connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato, riguarda quindi principalmente i contenziosi che scaturiscono dai rapporti contrattuali in essere con le Strutture private accreditate.

Il Fondo comprende le spese legali di controparte e di soccombenza, mentre non comprende quelle per incarichi a legali conferiti dall’Azienda, in quanto le stesse sono accantonate nell’apposito Fondo oneri per spese legali.

Il Fondo raccoglie cinque categorie di contenzioso, individuate con i codici A.1, A.3, A.4, A.6 e A.7; ciascuna delle categorie di contenzioso in cui è suddiviso il Fondo è a sua volta suddivisa in sottocategorie, a loro volta identificate con uno specifico codice numerico:

* **A.1 (Tetti di Spesa)**
* A.1.1 (Case di cura private)
* A.1.3 (Specialistica ambulatoriale esclusi fkt e dialisi)
* A.1.4 (Specialistica ambulatoriale: fkt)
* A.1.6 (Riabilitazione territoriale art. 26)
* A.1.7 (Prestazioni socio sanitarie Rsa etc.)
* A.1.13 (Altro)
* **A.3 (Tariffe Riabilitazione ex art. 26)**
* A.3.2 (Tariffe riabilitazione ex art. 26 anni 2003 - 2008)
* A.3.3 (Tariffe riabilitazione ex art. 26 anni 2009 - 2013)
* A.3.4 (Tariffe riabilitazione ex art. 26 anni dal 2014 in poi)
* A.3.6 (Altro)
* **A.4 (Tariffe Ospedalità Case di Cura private)**
* A.4.1 (Tariffe ricoveri ospedalieri case di cura private)
* **A.6 (Tariffe specialistica etc.)**
* A.6.1 (Tariffe specialistica ambulatoriale anni 2002 - 2008)
* A.6.2 (Tariffe specialistica ambulatoriale anni dal 2009 in poi)
* A.6.4 (Altro)
* **A.7 (Contestazioni su controllo delle prestazioni rese da accreditati)**
* A.7.1 (Contenziosi in materia di procedimento di accreditamento istituzionale)
* A.7.2 (Contenziosi per superamento c.o.m. - centri di specialistica ambulatoriale)
* A.7.6 (Contenziosi con centri di specialistica ambulatoriale)
* A.7.12 (Altro)

## 3.4. FONDO PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI – AUTOASSICURAZIONE- COPERTURA PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA

|  |  |
| --- | --- |
| Ricomprende gli accantonamenti da effettuare a fronte di cause intentate nei confronti dell’Azienda per risarcimento danni da responsabilità medica, per la parte del sinistro in franchigia e quindi non coperta dalla polizza assicurativa. L’accantonamento è commisurato alle franchigie probabili a carico dell’Azienda a fronte dei sinistri verificatisi nell’esercizio e non ancora risolti entro la data di chiusura del bilancio.  Il Fondo comprende altresì gli accantonamenti da effettuare a fronte di rischi in copertura diretta – autoassicurazione.  Il Fondo comprende le spese legali di controparte e di soccombenza, mentre non comprende quelle per incarichi a legali conferiti dall’Azienda, o da dipendenti con spese a carico dell’Azienda, in quanto le stesse sono accantonate nell’apposito Fondo oneri per spese legali.  Il Fondo raccoglie due categorie di contenzioso, individuate con i codici C.1 e C.2.; ciascuna delle categorie di contenzioso in cui è suddiviso il Fondo è a sua volta suddivisa in sottocategorie, a loro volta identificate con uno specifico codice numerico:   * **C.1 (Risarcimento danni -morte, responsabilità professionale etc.)** * C.1.1 (Responsabilità professionale - intervento chirurgico) * C.1.2 (Responsabilità professionale - errore diagnostico) * C.1.3 (Responsabilità professionale - decesso) * C.1.5 (Responsabilità professionale - infezione) * C.1.6 (Responsabilità professionale - altro) * C.1.7 (Danni a persone e cose) * C.1.8 (Danni derivanti da patrimonio immobiliare disponibile) * C.1.10 (Randagismo) * C.1.11 (Altro) * **C.2 (Rischi copertura diretta – autoassicurazione)** * C.2.1 (Responsabilità professionale - intervento chirurgico) * C.2.2 (Responsabilità professionale - errore diagnostico) * C.2.3 (Responsabilità professionale - decesso) * C.2.4 (Responsabilità professionale - emotrasfusioni e vaccini) * C.2.5 (Responsabilità professionale - infezione) * C.2.6 (Responsabilità professionale - altro) * C.2.7 (Danni a persone e cose) * C.2.8 (Danni derivanti da patrimonio immobiliare disponibile) * C.2.10 (Randagismo) * C.2.11 (Altro)  3.5. FONDO SPESE LEGALI Il Fondo accoglie gli accantonamenti per spese legali certe nell’esistenza derivanti da incarichi affidati dall’Azienda a professionisti esterni per la difesa dell’Ente in giudizio; sono inoltre ricomprese tutte le spese connesse all’instaurazione del giudizio, quali il contributo unificato, i costi di notifica, le spese di consulenza tecnica di parte e quelle per l’imposta di registro.  Vanno inserite nel Fondo anche le spese legali derivanti da incarichi affidati direttamente dall’Azienda per la difesa dei propri dipendenti in giudizio nei casi espressamente previsti e disciplinati dai CCNNLL, nonché le spese legali e di consulenza tecnica di parte che vengono rimborsate, in caso di conclusione favorevole del procedimento, ai dipendenti che, tratti in giudizio per fatti attinenti ad attività di servizio, si avvalgano per la difesa di propri legali di fiducia, dandone preventiva comunicazione all’Azienda. |  |

# LA PROCEDURA

La procedura finalizzata alla creazione e gestione del Fondo Rischi, come da P.A.C. già approvato, si compone delle seguenti quattro fasi:

1. Ricognizione e valutazione dei contenziosi;
2. Trasmissione dello stato dei contenziosi;
3. Valutazione contabile del contenzioso;
4. Verifica e validazione

## RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI CONTENZIOSI

Tale attività consiste nella compilazione da parte del Dirigente della UOS Affari Legali di un documento in formato tabellare contenente la descrizione di tutte le pratiche giudiziarie aperte, che dopo essere stato esaminato e controfirmato dal Direttore della UOC Segreteria Generale e Affari Legali viene trasmesso al Direttore della UOC Attività Economiche e Finanziarie.

Tale prospetto, redatto in formato excel ed allegato sub 1), è suddiviso nei seguenti n. 16 campi, per ciascuno dei quali si dovranno fornire, in sede di compilazione, le informazioni richieste nelle relative colonne di riferimento:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Stato del contenzioso 2. Categoria del contenzioso 3. Classe del procedimento e atto giuridico più recente 4. Numero fascicolo interno 5. Attore/Ricorrente 6. Anno di competenza 7. Anno di inizio del contenzioso 8. Relazione tecnica 9. Quota capitale 10. Interessi/Rivalutazione monetaria 11. Spese legali controparte e CTU 12. Totale importo passività potenziale al 31/12/---- 13. Valutazione del rischio di soccombenza 14. Percentuale di copertura della passività potenziale (da 0% al 100%) 15. Valore di copertura della passività potenziale 16. Fondo spese legali  4.1.1 Stato del contenzioso Si tratta del primo dei sedici campi da compilare, in base alle seguenti tre distinte opzioni:   * contenziosi in atto; * contenziosi non ancora in atto, * contenziosi chiusi ancora da liquidare.   I contenziosi in atto sono quelli già pendenti dinanzi ad un organo della giustizia civile, amministrativa, tributaria o penale alla data della chiusura dell’esercizio o per i quali alla predetta data siano stati avviati procedimenti che ne costituiscono condizioni di procedibilità (ATP, mediazione), oppure siano state promosse formali procedure per addivenire ad una composizione bonaria (es. conciliazione).  I contenziosi non ancora in atto nascono dall’acquisizione da parte della UOS Affari Legali di una serie di informazioni di carattere informale (es. lettere di diffida) da cui è possibile evincere, con un certo grado di sicurezza, l’imminente instaurazione di un contenzioso. La responsabilità di comunicare tali informazioni è delle singole UO che, a causa dell’attività svolta e degli obiettivi da perseguire, hanno la conoscenza diretta dei fenomeni che possono generare tali contenziosi; le fattispecie di riferimento devono essere tempestivamente comunicate alla UOS Affari Legali entro un termine ragionevole e tale comunicazione è oggetto di valutazione da parte del Dirigente della UOS Affari Legali.  I contenziosi chiusi ancora da liquidare sono quelli per cui l’iter giudiziale si è definitivamente concluso con sentenza passata in giudicato, abbandono, rinuncia o transazione.  La conclusione del contenzioso presuppone che l’Azienda non abbia ritenuto vantaggioso, in termini di costi – benefici, la prosecuzione della causa nei gradi ulteriori, o che si sia giunti all’ultimo grado di giudizio, oppure che sia la controparte a rinunciare ad impugnare nei gradi successivi una pronuncia a sè sfavorevole.  In tali circostanze l’Azienda provvede a chiudere la posizione nel più breve tempo possibile liquidando quanto dovuto a controparte per sorte capitale, interessi e spese legali, così come la parcella del proprio legale: è però evidente che tra la chiusura del contenzioso e i successivi pagamenti può intercorrere un intervallo di tempo che, se pur breve, deve essere attentamente monitorato.  Per tale motivo il documento deve contenere tutte le informazioni relative ai contenziosi chiusi, già previsti in fondo rischi in quanto oggetto di accantonamento nelle annualità precedenti, per i quali deve ancora portarsi a compimento la procedura di liquidazione e pagamento. 4.1.2 Categoria del contenzioso La categoria del contenzioso, da indicare nella seconda colonna del prospetto informativo, viene definita attraverso i n. 12 codici già indicati al precedente capitolo 3, che di seguito si riportano:   * A.1 (Tetti di Spesa) * A.3 (Tariffe Riabilitazione ex art. 26) * A.4 (Tariffe Ospedalità Case di Cura private) * A.6 (Tariffe specialistica etc.) * A.7 (Contestazioni su controllo delle prestazioni rese da accreditati) * B.1 (Contenzioso relativo a Personale dipendente) * B.2 (Contenzioso relativo a Personale convenzionato e non dipendente) * C.1 (Risarcimento danni - morte, responsabilità professionale etc.) * C.2 (Rischi copertura diretta – autoassicurazione) * D.1 Contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti) * D.2 (Contenzioso per mancato/ritardato pagamento) * D.3 (Altro)   In sede di prima applicazione del presente Regolamento potrà essere sufficiente indicare la sola categoria del contenzioso, per addivenire successivamente, quando il sistema sarà a regime, a fornire indicazioni più precise e dettagliate utilizzando in questa sezione direttamente i codici delle n. 58 sottocategorie in cui sono suddivise le n. 12 categorie di cui sopra (vedi cap. 3). 4.1.3 Classe del procedimento e atto giuridico più recente La classe del procedimento, da inserire nel terzo campo del prospetto, viene individuata secondo le seguenti n. 6 tipologie:   * Amministrativo; * Civile; * Esecutivo; * Lavoro; * Penale; * Tributario   Oltre alla classe del procedimento, in questo campo vengono riportati gli estremi dell’atto giuridico più recente pervenuto per il contenzioso di riferimento (es. atto di citazione, decreto ingiuntivo, sentenza di 1° grado, ricorso in appello etc.), che va dettagliato con l’indicazione quantomeno della data in cui è stato acquisito o notificato. |  |

## 

## 4.1.4 Numero del fascicolo interno

E’ il numero identificativo interno del fascicolo nel quale la UOS Affari Legali ha archiviato la documentazione relativa al contenzioso. Attraverso tale numero identificativo sarà possibile rinvenire facilmente la pratica non solo nell’archivio cartaceo, ma anche attraverso il programma di gestione informatizzato in dotazione all’Ufficio, che contiene tutte le indicazioni relative allo stato della controversia.

## 4.1.5 Attore/ricorrente

E’ il soggetto, la persona fisica o giuridica che ricorre avverso l’Azienda, in qualità di controparte. Nelle cause in cui l’attore è la ASL, in questo campo viene riportato il nominativo della controparte.

## 4.1.6 Anno di competenza

L’anno di competenza del contenzioso indica l’anno di riferimento al quale è collegato il contenzioso in atto, che coincide generalmente con il primo anno di accantonamento a fondo rischi.

## 4.1.7 Anno di inizio del contenzioso

L’anno di inizio del contenzioso indica l’anno in cui ricade il giorno in cui l’Azienda ha ricevuto la notifica del primo atto da cui origina la necessità dell’accantonamento a Fondo Rischi.

## 4.1.8 Relazione tecnica

Si tratta di una succinta e sintetica nota tecnica redatta dalla UOS Affari Legali, che sintetizza in poche righe lo stato di avanzamento dell’azione legale, l’esito dei precedenti gradi di giudizio o di eventuali CTU, aiutando eventualmente anche a capire gli sviluppi futuri della causa; in questo campo vengono anche annotati il giorno in cui è stata fissata la prossima udienza, se noto, e la data di scadenza per la presentazione di eventuale documentazione o per compiere il prossimo adempimento o per intraprendere un’azione o un ricorso.

L’UOS Affari Legali per la redazione di questo campo del prospetto si avvale delle note informative che periodicamente i legali incaricati della difesa dell’Azienda sono tenuti ad inviare, in genere dopo ogni udienza, nonché dei pareri rimessi dai predetti legali dopo ogni grado di giudizio o dopo la ricezione di eventuali proposte transattive da controparte.

## 4.1.9 Quota capitale

L’indicazione della quota capitale nel decimo campo del prospetto si riferisce alla previsione dell'importo relativo alla sorte capitale come definita dall’analisi documentale di tulle le fonti di informazione relative al contenzioso. A tal proposito si evidenzia che nel presente campo non devono essere inseriti gli importi che sono già stati registrati in contabilità nei conti specifici (esempio: acquisti di prestazioni sanitarie, acquisti di beni/prestazioni, personale, oneri straordinari. etc.) o coperti da eventuali assicurazioni. Al riguardo il Responsabile dell'UOS Affari Legali, per l'acquisizione delle informazioni relative ai valori giù registrati in contabilità, può avvalersi del supporto del Responsabile della UOC Attività Economiche e finanziarie.

## 4.1.10Interessi

La previsione dell'importo degli interessi passivi maturati (legali o moratori).

AI fine del calcolo degli interessi le date da considerare sono: la data dell’evento che ha generato il contenzioso e la data di riferimento, come emerso dall’analisi documentale di tulle le fonti di informazione in possesso del valutatore. In particolare, per le azioni esecutive tale informazione è desumibile direttamente dalla richiesta della controparte - che deve essere comunque verificata con il supporto della UOC Attività Economiche e finanziarie se necessario -o in caso contrario deve essere calcolata a partire dalla data di scadenza del titolo di debito fino alla data di riferimento.

## 4.1.11Spese legali di controparte e CTU

In questa sezione vanno indicate solo le possibili spese per la soccombenza in giudizio, da liquidare alla controparte in caso di condanna dell’Azienda alla refusione delle spese legali, nonché le spese di CTU. Invece la previsione dell'importo da corrispondere ai legali incaricati dall’Azienda per la propria difesa in giudizio, così come le spese di CTP, trova collocazione nell’apposito Fondo spese legali di cui al paragrafo 3.5, riportato nella colonna 16 del foglio excel.

## 4.1.12 Totale importo passività potenziale

E’ il dodicesimo campo del prospetto che costituisce, in pratica, la somma degli importi indicati nei precedenti campi 9, 10 e 11, ossia sorte capitale, interessi e spese legali: indica l'importo complessivo che scaturisce dalla somma delle predette tre voci così come definite nei paragrafi precedenti. Tale valore rappresenta il livello massimo di passività potenziale che l'Azienda potrebbe subire in caso di soccombenza.

## 4.1.13 Valutazione del rischio di soccombenza

Nella valutazione dello stato dei rischi è necessario contemperare il principio della prudenza e quello della rappresentazione veritiera e corretta: il Fondo Rischi pertanto non deve essere sottostimato, ma neppure sovradimensionato.

La valutazione del rischio di soccombenza da parte dell'Azienda e la conseguente imputazione al contenzioso di passività potenziali deve essere effettuata principalmente in base allo storico delle esperienze giudiziarie aventi le stesse peculiarità.

Anche per la compilazione di questo campo l’UOS Affari Legali si avvale delle note informative e dei pareri di volta in volta rimessi dai legali incaricati della difesa dell’Azienda e di ogni informazione utile a tal fine.

Per ciò che concerne i sinistri da responsabilità medica, ricompresi nella quarta sezione del Fondo Rischi (Fondo per la copertura diretta dei rischi – Autoassicurazione), il responsabile della UOS Affari Legali si avvale anche delle valutazioni operate dal Comitato Valutazione Sinistri aziendale e dal Loss Adjuster, ove presente.

La valutazione prevede la distinzione del rischio in tre diverse forme: probabile, possibile o remoto.

Un evento si dice probabile qualora se ne ammetta l’accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente.

Con il termine possibile si indica un grado di realizzazione dell’evento futuro inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire.

L’evento remoto è invece quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia che potrà accadere molto difficilmente.

Solo gli eventi probabili giustificano un accantonamento a Fondo, mentre per quelli possibili si provvederà all’indicazione in Nota Integrativa; le casistiche remote non prevedono invece né obblighi contabili né informativi.

In sede di chiusura dell’esercizio, ai fini dell’aggiornamento del Fondo al 31 dicembre e dell’informativa da fornire per la redazione della Nota Integrativa, dovranno essere aggiornate le informazioni dei contenziosi sorti nell’anno in corso, oltre a quelli pregressi, tenuto conto che lo stato del sinistro può evolversi nel tempo (da possibile diventare probabile e viceversa, oppure divenire remoto).

I contenziosi che si chiudono con una composizione bonaria entro il termine dell’esercizio in cui si sono verificati vengono rilevati come costo e come debito dell’esercizio in chiusura e pertanto non vengono iscritti a Fondo Rischi.

## 4.1.14 Percentuale di copertura della passività potenziale (da 0% a 100%)

Il quindicesimo e penultimo campo del prospetto reca l’indicazione della percentuale di soccombenza che viene applicata al valore numerico espresso nel campo n. 13 “totale importo passività potenziale”.

La scelta del valore da indicare in questa casella, da parte del Responsabile della UOS Affari legali, scaturisce dalla sintesi e traduzione in termini numerici del processo valutativo già descritto al paragrafo precedente.

La percentuale di copertura della passività potenziale viene aggiornata con frequenza annuale o nel caso intervenga una pronuncia giurisprudenziale.

La prassi stabilisce che nel pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.

Nel caso di una pratica considerata probabile, la percentuale di accantonamento rappresenta la migliore stima possibile contenuta all'interno di un range convenzionalmente individuato tra il 100% e lo 0% del totale dell'importo di passività potenziale prevista. La quota da accantonare risulterà tanto più precisa quanto più precise saranno le informazioni e gli elementi di giudizio sui quali la stima è fondata.

## 4.1.15Valore di copertura della passività potenziale

L’ultimo campo indica la somma che viene effettivamente accantonata a Fondo Rischi per il contenzioso di riferimento, come risultante dell’applicazione della percentuale di copertura della passività potenziale al totale dell’importo della passività potenziale.

## 4.1.16 Fondo spese legali

Nella sedicesima ed ultima colonna trova collocazione la valorizzazione delle spese legate alla remunerazione dell’Avvocato incaricato dall’Azienda per la propria difesa in giudizio, nonché quelle per il versamento del contributo unificato, i costi di notifica, le spese di consulenza tecnica di parte e l’imposta di registro.

In tale sezione del prospetto vengono altresì indicate le spese per incarichi affidati direttamente dall’Azienda per la difesa dei propri dipendenti in giudizio nei casi espressamente previsti e disciplinati dai CCNNLL, nonché le spese legali e di consulenza tecnica di parte che vengono rimborsate, in caso di conclusione favorevole del procedimento, ai dipendenti che, tratti in giudizio per fatti attinenti ad attività di servizio, si avvalgano per la difesa di propri legali di fiducia, dandone preventiva comunicazione all’Azienda.

## TRASMISSIONE DELLO STATO DEI CONTENZIOSI.

Il Responsabile della UOS Affari Legali, come già descritto, indica la percentuale di copertura della passività potenziale e il valore di copertura della passività potenziale per ciascun contenzioso ricompreso nei prospetti informativi in formato excel sinteticamente descritti.

Una volta aggiornato il valore dei contenziosi secondo quanto descritto nei punti precedenti, il Responsabile della UOS Affari legali procede alla trasmissione del prospetto, debitamente controfirmato dal Direttore della UOC Segreteria generale e Affari Legali, al Direttore della UOC Attività economiche e finanziarie, almeno 20 giorni prima del termine di chiusura del bilancio aziendale.

Il prospetto verrà trasmesso sia nella versione riassuntiva integrale, sia “spacchettato” in modo da evidenziare singolarmente le prime quattro sezioni in cui si articola il Fondo (la quinta, concernente il Fondo spese legali, è già perfettamente evincibile dal prospetto riassuntivo principale in quanto contenuta in una colonna dedicata, e precisamente l’ultima).

Al prospetto vanno allegati anche cinque documenti che evidenziano le movimentazioni operate nel corso dell’anno su ciascuna delle cinque sezioni del Fondo Rischi precedente, illustrando, da un lato, gli utilizzi e le svalutazioni operate su ogni singola causa, dall’altro gli accantonamenti per le nuove cause insorte nell’ultimo anno e le rivalutazioni dei vecchi accantonamenti storici.

In pratica sommando algebricamente queste voci (utilizzi, svalutazioni, nuovi accantonamenti, rivalutazioni) al Fondo Rischi dell’anno precedente, si ottiene l’importo del nuovo Fondo Rischi.

La trasmissione avviene con lettera protocollata contenente anche una sintetica relazione esplicativa in ordine alle cause che hanno determinato eventuali sensibili scostamenti rispetto agli accantonamenti a Fondo Rischi effettuati nell’esercizio precedente. Destinatario per conoscenza della lettera è anche il Direttore Generale dell’Azienda.

## ASPETTI CONTABILI DEL CONTENZIOSO

L’accantonamento a Fondo rischi ed oneri comporta la necessità di utilizzare una voce economica di accantonamento e non una diversa voce di costo. Questa modalità consentirà di stabilire una corrispondenza fra incremento dei Fondi ed i relativi accantonamenti. Dal punto di vista contabile è infatti opportuno mantenere l’abbinamento costo – debito e accantonamento – fondo rischi ed oneri.

Al momento del verificarsi dell’evento a fronte del quale è stato costituito un Fondo rischi ed oneri, il fondo dovrà essere utilizzato in modo diretto, in sostituzione della voce economica di costo, senza la rilevazione né di un costo, né di un componente positivo per l’utilizzo del fondo. Si evidenzia, al riguardo, che il modello ministeriale CE e lo schema di Conto Economico approvato con il D.Lgs n.118/2011 non prevedono conti economici per l’utilizzo dei fondi.

Nel momento in cui si verificherà l’evento avverso, il fondo potrebbe risultare sovradimensionato oppure insufficiente. In tal caso la differenza sarà da contabilizzare:

* nelle insussistenze del passivo per le differenze positive;
* nelle sopravvenienze passive per le differenze negative.

L’utilizzo di tali poste contabili verrà valutato con i competenti uffici regionali.

Ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio, sulla base della documentazione inviata dalla UOC Segreteria Generale e Affari Legali, il Responsabile la UOC Attività Economiche e Finanziarie raggruppa per codice di bilancio le pratiche del contenzioso e le informazioni acquisite relativamente al Fondo Rischi.

A tal fine le informazioni elaborate sono le seguenti:

**Categoria del contenzioso**: il codice identificativo della tipologia dcl contenzioso come definito in precedenza;

**Oggetto del contenzioso**: la descrizione della tipologia di contenzioso come definito in precedenza;

**Quota capitale**: il totale in migliaia di euro delle quote capitale inserite nel prospetto, raggruppate per codice:

**Interessi**: il totale in migliaia di curo degli interessi, legali o moratori, raggruppati per codice;

**Spese legali**: il totale in migliaia di euro delle spese legali, raggruppate per codice;

**Totale importo passività potenziale**: l’importo in migliaia di euro per singolo codice, indicante la somma di tutte le quote capitale, di tutti gli interessi e di tutte le spese legali;

**Percentuale media di copertura della passività potenziale**: la percentuale media di copertura della passività potenziale che l’Azienda ritiene adeguata in base alla valutazione effettuata per singolo codice di oggetto del contenzioso;

**Valore di copertura della passività potenziale**: il valore che l'Azienda ritiene di dover sostenere, distinto per singolo codice;

**Percentuale di copertura del fondo rischi**: il valore percentuale che definisce il grado di copertura del fondo rischi d’Azienda sul valore totale di passività potenziale individuato, distinto per singolo codice;

**Fondo rischi al 31/12 dell'anno precedente**: indica il valore finale del fondo rischi al 31/12 dell'anno precedente:

**Utilizzi effettivi**: indica il valore totale degli utilizzi del fondo rischi operati nel corso dell'anno di rilevazione a seguito di sentenze definitive sfavorevoli all'Azienda che hanno comportato lo scarico degli importi accantonati nel corso degli esercizi precedenti per quello specifico contenzioso;

**Insussistenze Attive**: indica il valore totale dello storno del fondo rischi, operato nel corso dell'anno a seguito di sentenze defìnitive favorevoli all’Azienda che hanno reso non più necessari gli importi accantonati nel corso degli esercizi precedenti per quello specifico contenzioso;

**Accantonamenti**: indica il valore totale degli accantonamenti al fondo rischi operati nel corso dell’anno.

## VERIFICA E VALIDAZIONE

La UOC Attività Economiche e Finanziarie, almeno 10 giorni prima della chiusura del bilancio, controlla che le fatture associate alle pratiche indicate dagli affari generali e legali non siano registrate a costo nell'esercizio.

Determinato, quindi, il fondo rischi aziendale, evidenziati i conseguenti impatti economici a bilancio, lo stesso verrà proposto alla Direzione strategica che, potrà valutare o meno delle modifiche.

Una volta definita la stesura finale dei documenti rappresentativi del fondo e dimostrativi dei dati di bilancio, la documentazione verrà trasmessa al Collegio Sindacale, per le opportune verifiche, di congruità ed asseverazione.

Una volta terminato l’iter di controllo la UOC Attività Economiche e Finanziarie procederà alla rilevazione contabile delle scritture di assestamento, conclusione della procedura.

Con la rilevazione contabile si perviene infatti all’obiettivo stabilito, ovvero alla congruità del valore contabile del fondo rischi iscritto in bilancio rispetto alle passività potenziali derivanti dai contenziosi giudiziari.

I Principi Contabili Nazionali OIC, richiamati quali riferimenti normativi e regolamentari, trovano applicazione ove non siano in contrasto con la normativa specifica del settore sanitario, in particolare con il D.Lgs n.118/2011, il D.M. 15/06/2012 ed il D.M. 20/03/2013.

# RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

* Codice civile art. 2423 e segg.;
* Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
* Decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e ss.mm.ii.;
* Legge regionale n. 146 del 24.12.1996 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle aziende del servizio sanitario regionale, in attuazione del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n. 517”;
* deliberazione n. 1545 del 15.10.2020 avente ad oggetto: “*Percorso Attuativo della Certificabilità. Approvazione del Manuale delle procedure amministrativo-contabili. Aggiornamento delle procedure di cui alla Deliberazione del DG n. 1471 del 30/11/2015 recante "Adozione procedure amministrativo- contabili. Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC). Determinazione n. DG22/29 del 29/06/2015 della Direzione Sanità Regione Abruzzo, avente ad oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) - Decreto Commissariale n. 9/2015 – Approvazione procedure amministrativo-contabili standard per le Aziende Sanitarie Regionali". DM 1° marzo 2013- DGR Abruzzo n.242 del 7 marzo 2018*”;
* Linee Guida Fondo Rischi trasmesse con lettera prot. RA 0457522/20/DPF012 del 23.12.2020 dal Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo

# ALLEGATI

# Modello Fondo Rischi